BASILICATA/52/2024/PRSE

SENISE (PZ)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 9 maggio 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - *Relatore*

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;
VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020;
VISTI i chiarimenti fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;
VISTA l'ordinanza n. 10/2024 del 9 maggio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;
UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO

In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di SENISE.
Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della

violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1466 del 24/10/2023, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Con nota prot. 5542 del 13/11/2023, acquisita in pari data al prot. cdc n. 1580, il Sindaco di Senise ha chiesto una proroga di dieci giorni.

Con nota prot. cdc 1622 del 15/11/2023 il Magistrato Istruttore ha concesso la proroga per il riscontro, assegnando come termine ultimo il giorno 23 novembre 2023.

Con nota prot. cdc 1930 del 30/11/2023, il Comune di Senise ha trasmesso, per il tramite della piattaforma Con.Te., riscontro istruttorio.

DIRITTO

Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,

dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).
Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).
Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).
Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.
La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire "*(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..)* [nonché] *il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione*

finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa" (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

***

Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando, tuttavia, che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Tardiva approvazione del rendiconto e tardiva trasmissione dei dati alla BDAP

L'art. 227 comma 2 del TUEL fissa il termine del 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti, termine che per il rendiconto dell'esercizio 2020 è stato prorogato al 31 maggio 2021, dapprima, con l'art. 3 del decreto-legge n. 56/2021 e, successivamente, con l'art. 11-*quater* del decreto-legge n. 52/21, inserito dalla legge di conversione n. 87/2021, la quale ha contestualmente abrogato la previgente disposizione.

Con la nota istruttoria la Sezione ha evidenziato la tardiva approvazione del rendiconto, avvenuta in data 12/07/2021, oltre, quindi, il termine suddetto.

Sul punto si rammenta che il rendiconto costituisce un atto fondamentale nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente tanto che ai sensi dell'art. 227, comma 2 bis, del TUEL *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"*. Il ritardo

con cui si approva il rendiconto *"costituisce un sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 99/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 74/2020/PRSP), *"atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (cfr. *ex multis*, Sez. Reg. Contr. Veneto, Deliberazione n. 24/2020/PRSE).

L'importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l'approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR secondo cui *"la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione"*. L'approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

Quanto, poi, alla trasmissione dei dati alla BDAP, l'art. 13, c.1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196 stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti

consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli articoli 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, compresi tutti gli allegati e successive modifiche.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della trasmissione; in particolare il comma 1 dell'art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016.

Al riguardo, si evidenzia come la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP sia fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell'andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste, sottospecie di divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, nella versione *ratione temporis* vigente, secondo cui "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto*

altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

D'altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è "*funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato*" (Sez. Aut. deliberazione n. 10/2018/INPR).

In seguito alle verifiche effettuate, è risultato che l'immissione nel sistema BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 è avvenuta in data 14/07/2021 e, quindi, oltre i termini previsti dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, ai sensi del quale l'Ente incorre nel divieto assunzionale sia in caso di tardiva approvazione del rendiconto (circostanza occorsa nel caso di specie), sia in caso di mancata trasmissione dei dati alla BDAP "*entro trenta giorni* ***dal termine <u>previsto</u> per l'approvazione***" del rendiconto (enfasi aggiunta).

Si è chiesto, pertanto, all'Ente di far conoscere se, nel periodo di ritardo, avesse proceduto a nuove assunzioni e, nell'affermativa, di fornirne il dettaglio.

Con la nota di riscontro l'Ente ha rappresentato sul punto quanto segue: "*Si certifica che nel periodo di ritardo per l'approvazione del rendiconto 2020 e trasmissione alla BDAP l'Ente si è attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 non avendo proceduto a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione), che non aveva in atto processi di stabilizzazione e non ha stipulato nessun contratto di servizio con soggetti privati che potesse configurarsi come elusivo della predetta disposizione*".

Nel prendere atto del riscontro fornito, si sollecita, ad ogni modo, l'Ente all'adozione di misure organizzative interne che consentano il rispetto dei tempi per l'approvazione del rendiconto, nonché per la trasmissione dei dati alla BDAP, al fine di non incorrere nei divieti assunzionali.

2. Fondo perdite società partecipate

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, la Sezione ha rilevato, sulla base dei dati inviati dall'Ente, che lo stesso, alla data del 31/12/2019, aveva partecipazioni nelle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200763	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
01024160770	ARIT S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
01931320764	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	Associazione	Attiva
01187240765	LA CITTADELLA DEL SAPERE S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva

Dai dati trasmessi in BDAP si è riscontrato, tuttavia, che non era stata accantonata alcuna somma a titolo di fondo perdite società partecipate.

Si è, quindi, chiesto conferma che le suddette società non avessero presentato un risultato di esercizio negativo nell'anno precedente a quello in esame, così come dichiarato anche dal Revisore a pagina 23 della relazione allegata al rendiconto 2020.

Con la nota di riscontro il Comune di Senise ha riferito quanto segue: "*Si conferma che la Società Acquedotto Lucano S.p.A. e il Consorzio la Cittadella del Sapere A R.L. non hanno presentato un risultato di esercizio negativo nell'anno precedente all'approvazione del rendiconto 2020. Si specifica che ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 147/2013, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile (nella fattispecie Acquedotto Lucano S.p.a.). La società ARIT S.r.l., da riscontro dalla visura camerale non deposita bilanci da oltre 3 anni e neppure compie atti gestione. Inoltre il socio privato Tributi Italia S.p.a., che detiene la quota sociale del 49% si trova in stato di liquidazione. L'Associazione Distretto di Turismo rurale le Terre di Aristeo non svolge attività d'impresa e non rientra tra i soggetti obbligati all'istituzione e tenuta dei libri contabili, non è obbligata al deposito di bilancio ma redige solo un rendiconto interno a scadenza annuale disponibile per i propri associati, in applicazione dell'art. 36, comma 1, del c.c.*".

Nonostante il Comune di Senise riferisca che la società Acquedotto Lucano S.p.a. non abbia registrato perdite nell'anno precedente a quello di approvazione del rendiconto 2020, la Sezione ha avuto modo di accertare che la stessa ha presentato nel 2019 un

risultato di esercizio negativo pari a € - 417.536,00, con conseguente obbligo di accantonamento nel fondo perdite società partecipate.

Infatti, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 *"**Nel caso in cui società partecipate** dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **presentino un risultato di esercizio negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, **accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato**, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"* (grassetto aggiunto).

Come noto, la citata disposizione del testo unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall'art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un'ottica di tutela dell'equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l'art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all'amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all'art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all'amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell'anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l'accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato

negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l'effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell'ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

Riguardo, poi, al richiamo operato dall'Ente all'art. 1, comma 551, della sopra citata legge 147/2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), si precisa come lo stesso, per espressa previsione in esso prevista, si applichi soltanto ai soggetti di cui al precedente comma 550[1] (ossia aziende speciali e istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31.12.2009, n. 196), dovendosi applicare alle società per azioni l'art. 21 del TUSP che, invece, è espressamente riferito alle società a partecipazione pubblica.

Si invita, pertanto, l'Ente a procedere alla costituzione del fondo perdite società partecipate in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.Lgs. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

Con riferimento, infine, alla società ARIT S.r.l., in considerazione di quanto si apprende dalla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/12/2020 di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019, nella quale si segnala che il Comune di Senise, per le medesime ragioni indicate nella nota di riscontro (mancato deposito di bilanci e assenza di atti gestionali da oltre 3 anni, nonché stato di liquidazione del socio privato Tributi Italia S.p.a., che detiene la quota sociale del 49%), "*con la ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata con la citata deliberazione n. 26 del 30.09.2017, ha già deliberato la cessione/alienazione e successivamente all'adozione dell'atto è stato chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Matera la cancellazione della Società ARIT srl…*", si

[1] *550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.*

invita l'Ente a completare, laddove *medio tempore* non già conclusa, la richiamata procedura di dismissione.

3. Fondo indennità di fine mandato

In sede istruttoria si è rilevato come, nonostante quanto riferito dal Revisore nella relazione allegata al rendiconto 2020 circa l'avvenuta costituzione del fondo per indennità di fine mandato per un importo pari a € 2.455,44 (della cui congruità si riferisce, altresì, nel questionario consuntivo), in BDAP non risultasse, invece, accantonata alcuna voce a tale titolo.

Si è quindi chiesto all'Ente di chiarire l'incongruenza riscontrata, nonché, laddove il fondo indennità di fine mandato fosse stato effettivamente costituito, di relazionare in merito alla procedura seguita per il suo calcolo.

Il Comune di Senise, in risposta alla richiesta di chiarimenti, ha riferito quanto segue: "*Il fondo per indennità di fine mandato è stato costituito per un importo pari a € 2.455,44 ed è vincolato nel risultato di amministrazione. L'importo accantonato risulta congruo, in quanto nel 2020 l'ente è stato commissariato e l'attuale sindaco si è insediato solo in data 22.09.2020. L'indennità mensile del Sindaco è di € 2.371,94 e, pertanto, per l'anno 2020 l'importo di fine mandato da corrispondere è di € 652,28 (importo mensile/360*gg. 99). Si trasmette l'allegato 4) contenente l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione*".

La Sezione, nel prendere atto dell'avvenuta costituzione del fondo in parola, segnala tuttavia, che l'indennità di fine mandato del Sindaco va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, non già nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì come quota accantonata dello stesso, stante la disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera i), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui "*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ….". Su tale capitolo non è possibile*

impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

Si invita, pertanto, l'Ente a procedere in futuro alla corretta contabilizzazione del fondo in parola, in ossequio a quanto disposto dal menzionato principio contabile, stante l'incidenza dello stesso sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

4. Equilibri di cassa

Dall'analisi della tabella riportata alle pag. 25 a 26 del questionario consuntivo 2020 è emersa una DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE pari ad € - 92.223,58 ed una DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE pari ad euro - 49.944,79.

Si è, inoltre, riscontrato che gli importi innanzi indicati erano diversi da quelli riportati nella medesima tabella, presente nella relazione allegata al rendiconto 2020, pag. 10, rispettivamente pari a € - 75.460,79 ed € - 66.707,58.

Con la nota istruttoria è stato conseguentemente chiesto all'Ente di fornire chiarimenti sia circa l'incongruenza rilevata, sia con riferimento al dato negativo di cassa.

Con la nota di riscontro il Comune di Senise ha riferito quanto segue: "*La differenza che emerge nella tabella riportata a pag. 25-26 del questionario consuntivo 2020 e la medesima tabella presente nella relazione allegata al rendiconto 2020 è dovuta al fatto che nella prima tabella non sono state riportate le somme relative al rigo " Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)", pertanto si trasmette il prospetto degli equilibri di cassa corretto. Allegato 5) contenente il "prospetto degli equilibri di cassa".*

Circa il dato negativo di cassa è dovuto principalmente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio 2020".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito (purtuttavia carente quanto all'indicazione delle ragioni che hanno portato ad una differenza negativa di parte corrente, atteso che l'avanzo di amministrazione di € 391.802,00 è stato applicato solo per spese di investimento con conseguente incidenza sull'equilibrio in conto capitale), osserva che il rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle

previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II, finanziate dalle medesime entrate.

Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza del cronoprogramma al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa limita il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria con conseguente sostenimento di interessi passivi.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL: "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa,*

per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

È dunque indispensabile che il Comune adotti tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa, poiché, se le stesse dovessero consolidarsi nel tempo, potrebbero condurre, per quanto innanzi esposto, ad una situazione di squilibrio strutturale, non riuscendo l'Ente a far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, con conseguente rischio di dover fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Si invita, pertanto, l'Ente ad adottare tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa.

5. Pagamenti dell'amministrazione

Da controlli effettuati sul sito istituzionale dell'Ente non sono risultati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione" sia i dati sui pagamenti, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020, così come disposto, rispettivamente, dagli artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013.

È stata, inoltre, incidentalmente rilevata la mancata pubblicazione dei medesimi dati anche per gli anni 2019, 2021 e 2022.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei dati suddetti, nonché di comunicare i dati omessi e di indicare, nel caso di superamento dei termini di pagamento, le motivazioni sottese al ritardo nei pagamenti, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 183 comma 8, del TUEL.

Inoltre, con riferimento alla corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013, stante la risposta negativa, motivata dalla carenza di personale, fornita dal Revisore alla domanda 6.3, pag. 11, del questionario consuntivo 2020, si è

chiesto all'Ente di comunicare quali misure avesse nelle more attivato per adempiere agli obblighi di legge di cui sopra.

Nel riscontrare le richieste della Sezione, il Comune di Senise ha riferito che: "*In "Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione" i dati sui pagamenti, come pure gli indicatori della tempestività dei pagamenti per l'anno 2020, non risultano inseriti in quanto con il personale in organico, tra l'altro ridotto a poche unità negli ultimi anni a seguito di decessi e pensionamenti, non sempre si è riuscito ad ottemperare agli adempimenti, che risultano sempre più numerosi anche in relazione alla complessità degli stessi. Analoga motivazione è dovuta per il superamento dei termini di legge per il pagamento delle fatture. Per il superamento di dette criticità l'ente inizialmente provvederà, anche con un supporto di professionalità esterne, alla rimozione di quanto evidenziato. In ogni caso, l'ente ha già provveduto alla rimodulazione della dotazione organica del personale e all'avvio delle procedure concorsuali al fine di sostituire una parte del personale uscito dal lavoro. Si comunica che, comunque, che nell'esercizio 2020 non risultano interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti ed alle consegue sanzionatorie sancite nell'art. 183 comma 8, del TUEL.*

Ad ogni buon fine si è provveduto ad aggiornale la sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" in Amministrazione trasparente per gli anni dal 2019 al 2023 (pagamenti 1° sem 2023).

Si trasmette Allegato 6) pagamenti anno 2020 e Allegato 7) tempestività pagamento fatture DPCM 2014 anno_2020".

Alla luce del riscontro fornito, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati sui pagamenti, nonché dell'indicatore di tempestività di pagamento, per gli anni segnalati in sede istruttoria

Si invita, comunque, il Comune di Senise ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, con riferimento agli esercizi finanziari successivi a quello oggetto di verifica in questa sede.

In proposito, si rammenta che l'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 individua nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un'eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile a carico del dirigente-funzionario

inadempiente, il quale è anche passibile, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, della sanzione di cui al successivo art. 47.
Riguardo, poi, alla tempestività dei pagamenti, la Sezione ha riscontrato, a seguito dell'avvenuto aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente", il superamento dei termini di legge per i pagamenti effettuati nell'anno 2020; l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è, infatti, pari a 65,78.
Il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.
La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.
Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l'indice *"è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.
Come innanzi riportato, l'indicatore di tempestività del Comune di Senise, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell'obbligazione, è pari a 65,78.
Nel prendere atto delle giustificazioni rese, si rammenta, ad ogni buon conto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile

con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si rammenta, infatti, che *"la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione in particolare di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali *"quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE).

Il suddetto comma 859 prevede, più nel dettaglio, che l'accantonamento al nuovo fondo debba essere effettuato da parte dei soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, pur rispettando la condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma, presentano, tuttavia, *"un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"*.

Si invita, pertanto, l'Ente ad adottare tutte le misure finalizzate al rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione sia del riscontrato progressivo peggioramento dell'indicatore in questione negli esercizi 2021 e 2022 (pari rispettivamente a 99,57 e 110,31), che della possibile esposizione alle conseguenze, sia risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi, che sanzionatorie in termini di divieti assunzionali ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

6. Gestione dei residui

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.

Considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si è chiesto all'Ente di far conoscere le motivazioni che avevano impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

Sono state, inoltre, riscontrate numerose incongruenze nei dati riportati nel questionario e nella relazione con riferimento all'importo dei residui attivi e passivi, alle loro variazioni, alla tipologia di gestione dalla quale discendono i minori residui, nonché all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, alle quali ha fatto seguito specifica richiesta di chiarimenti.

Al riguardo, l'Ente ha comunicato quanto segue "*La liquidazione dei residui passivi già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti, come già chiarito in ordine alla tempestività dei pagamenti, la problematica relativa alla mancata liquidazione è, purtroppo, legata alla carenza del personale e, pertanto, tali problematiche sono risolvibili sicuramente con il potenziamento delle risorse umane, cosa già iniziata e da concludere nel più breve tempo possibile. Per il resto si dovrà cercare, quanto meno, con le risorse in essere ad una gestione oculata dei servizi comunali. Di seguito si riporta la tabella presente a pagina 21 della relazione dell'Organo di revisione rettificata. L'importo riportato nella colonna "Insussistenza dei residui attivi" pari ad € 123.505,46 è dato dal totale dei soli minori residui attivi che se decurtati dai maggiori residui attivi pari ad € 6.837,56 il risultato della somma algebrica è pari ad € 116.667,90, importo coincidente con quello indicato in BDAP. L'importo dei maggiori residui attivi è stato riportato dal Revisore a pagina 24, punto 4. "conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione" del questionario consuntivo 2020.*

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 5.418,41	€ 122.832,75
Gestione corrente vincolata	€ 44.267,73	€ 29.596,61
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ 16.309,61
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 73.819,32	€ -
Gestione servizi c/terzi	€ -	€ -
MINORI RESIDUI	€ 123.505,46	€ 168.738,97

Di seguito si riporta analoga tabella presente nel questionario alla pagina 24:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	5.418,41	133.145,86
Gestione corrente vincolata	44.267,73	19.283,50
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	674,72
Gestione in conto capitale non vincolata	73.819,32	15.634,89
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	123.505,46	168.738,97

La colonna "Insussistenze ed economie dei residui passivi" così come riportata nel dettaglio in colonna è quella scaturita dal software gestionale dell'ente, differente tra il dettaglio in BDAP,

forse dovuta ad una diversa classificazione. In attesa di verifica riportiamo il dato riportato agli atti dell'ente.

… In ordine alla difformità rilevata a pag. 29 della relazione del revisore si fa presente che la tabella relativa alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è riferita esclusivamente a quella ordinaria".

L'Ente ha, altresì, fornito nuovi prospetti concernenti l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio e i proventi da fitti attivi e canoni patrimoniali.

Nel prendere atto dei riscontri forniti sulle criticità rilevate, il Collegio manifesta perplessità circa la corretta gestione dei residui, che risulta, invero, poco attendibile a fronte delle numerose imprecisioni riscontrate, atteso che anche nei nuovi prospetti permangono delle palesi discordanze negli importi e nelle voci indicate, rinviandosi, sul punto, a quanto evidenziato nel successivo paragrafo 14.

Si ricorda che la gestione delle poste attive e passive è ancorata alla puntuale verifica della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, al permanere delle posizioni debitorie e alla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti (punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011).

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147 quinquies TUEL) e all'organo di revisione (art. 239 TUEL) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

La diligenza amministrativa, pertanto, si configura come elemento fondamentale per garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie e mantenere l'integrità del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche.

La Sezione, quindi, richiama l'Ente ad una più attenta gestione dei residui, evidenziando la necessità di procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi e rammentando che, a norma del comma 5 del medesimo articolo, tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Si invita, inoltre, il Comune ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo.

7. Movimentazione dei residui

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP (nonché, con specifico riferimento a IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, sanzioni per violazioni codice della strada, fitti attivi e proventi canoni depurazione da quanto emerge anche dalla tabella riportata alle pagg. 22 della relazione e 32-33 del questionario) si è rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	2.802.705,11	608.664,14	21,72
Titolo II	842.527,15	62.146,52	7,38
Titolo III	534.021,80	47.595,54	8,91
Totali	4.179.254,06	718.406,20	17,19
Spesa Parte corrente - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	2.438.460,38	642.518,28	26,35
Titolo IV			
Totale	2.438.460,38	642.518,28	26,35

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2020

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti a € 4.179.254,06, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2020 sono state soltanto di € 718.406,20, pari al 17,19%.

Anche per i residui passivi di parte corrente è stato rilevato un basso indice di movimentazione, pari al 26,35%.

La gestione di parte capitale ha evidenziato, invece, una modesta capacità di riscossione (16,05%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	2.096.250,44	329.410,67	15,71
Titolo V			-
Titolo VI	49.534,90	15.000,00	30,28
Totali	**2.145.785,34**	**344.410,67**	**16,05**

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2020

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che erano stati adottati o si intendeva adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate, ovvero per ottimizzare la tempestività dei pagamenti.

Quanto, poi, al riaccertamento ordinario dei residui, si è chiesto che il Revisore specificasse le verifiche effettuate in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati, dell'esigibilità del credito e all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché i controlli effettuati sui crediti costituiti in epoca più remota per verificarne, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica.

L'Ente, nel riportarsi alle medesime motivazioni rese riguardo alla tempestività dei pagamenti, ha aggiunto quanto segue: *"Si tenga presente che in questo ente, con circa 7000 abitanti, al 31.12.2020 le risorse umane complessivamente in servizio nell'ente erano 15 unità. A seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 17 marzo 2020, che ha dato la possibilità agli enti di programmare nuove assunzioni di personale, si è provveduto a programmare le nuove dotazioni organiche, al fine di migliorare la gestione dei servizi. In ordine al riaccertamento dei residui si fa*

presente che il revisore pro tempore non è più in carico al comune, in ogni caso sull'atto di riaccertamento ordinario ha espresso regolare parere favorevole".

La Sezione, nel prendere atto dell'asserita incidenza della carenza di organico sulla movimentazione dei residui, ritiene necessario che il Comune di Senise provveda, sempre e comunque, a verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro celere smaltimento.

8. Attendibilità delle previsioni

Dall'esame del questionario si è rilevata la mancata compilazione della tabella relativa al grado attendibilità delle previsioni delle entrate finali, cui ha fatto seguito richiesta istruttoria di invio dei dati mancanti.

A seguito della consultazione del prospetto inviato in sede di riscontro, è emersa relativamente al titolo IV una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza.

In proposito il Collegio ritiene opportuno rammentare come significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti - ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate - generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

La Sezione ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale ad una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

9. Capacità di riscossione

La Sezione ha segnalato in sede istruttoria che dall'analisi dei dati del "Piano degli indicatori" trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate – Indicatori), si evinceva una bassa capacità di riscossione complessiva; in particolare l'indicatore "% Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" era pari al 32,11%; la situazione si rivelava particolarmente critica con riferimento all'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali" pari al 16,59%.

Con riferimento, altresì, agli accertamenti di competenza si è riscontrato, come da tabella riportata a pag. 13 della relazione allegata al rendiconto 2020, una scarsa capacità di riscossione relativamente al Titolo IV.

Si è chiesto, pertanto, di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione ed alle iniziative intraprese o da intraprendere per migliorarla.

In sede di riscontro l'Ente si è riportato a quanto già riferito in ordine alla scarsa movimentazione dei residui.

La Sezione, nel prendere atto, quindi, della diretta incidenza sulle riscossioni in conto residui della carenza di organico, rammenta che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Si raccomanda, altresì, sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.
La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati per migliorare la capacità di riscossione consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

10. Recupero evasione tributaria

La Sezione, nel riscontrare la mancata compilazione della tabella del questionario consuntivo 2020 presente alla pagina 31, ha chiesto di confermare che i dati fossero quelli riportati nella tabella riprodotta alla pagina 29 della relazione del Revisore, dal cui esame, in relazione alla fase dell'accertamento, è stata riscontrata l'assenza del recupero di COSAP/TOSAP, mentre, relativamente alla fase della riscossione, è stata rilevata l'assenza di recupero dell'evasione relativamente all'IMU (invero, non è risultata compilata neanche la tabella presente a pag. 15 del questionario consuntivo 2020), e agli altri tributi.
Si è chiesto, pertanto, all'Ente di confermare tali risultanze, fornendone adeguata motivazione ed indicando, nel contempo, le azioni intraprese o da intraprendere per rendere più efficiente l'azione di recupero.
In sede di riscontro l'Ente ha fornito il seguente prospetto, parzialmente diverso rispetto a quello presente nella relazione:

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2020	Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU/TASI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	15.000,00	14.326,10	0,00	174,98
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi		0,00	0,00	0,00
TOTALE	75.000,00	14.326,10	0,00	174,98

aggiungendo che: *"La tabella relativa al recupero dell'evasione tributaria in relazione alla fase della riscossione presente a pag. 15 del questionario consuntivo 2020 non è stata compilata, in quanto gli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2017 sono stati notificati nel mese di novembre 2021, mentre quelli relativi gli anni d'imposta 2018 e 2019 saranno notificati nei prossimi giorni"*.

La Sezione, nel prendere atto degli importi rettificati, osserva che *"il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge"* (Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP).

In proposito, si evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Si rammenta, inoltre, l'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della

potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie. (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).
Come ricordato dalla Corte costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. anche Corte cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).
La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

11. Debiti fuori bilancio

Il Revisore ha dichiarato a pag. 6 della relazione allegata al rendiconto 2020 che nel corso del 2020 l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.
Tuttavia, il medesimo Organo di revisione ha segnalato che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati:
1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 51.696,08;

2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 47.557,70 oltre interessi di mora sino all'effettivo soddisfo.

Atteso il costante ricorso da parte dell'Ente, già dal 2012, all'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si è chiesto, quindi, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i debiti di cui sopra.

In risposta al quesito formulato, l'Ente ha comunicato quanto segue: "*Di seguito si forniscono maggiori dettagli circa i debiti fuori bilancio segnalati dall'organo di revisione in sede di relazione al conto consunto 2020:*"

Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza del debito	Importo del singolo debito	Tipologia (oggetto del debito)	Classificazione del debito ex art. 194 Tuel	Delibera di riconoscimento
2019	7.302,69	Risarcimento danni	Sentenza esecutiva	Delibera C.C. n. 12 del 18.06.2021
2019	44.393,39	Prestazioni per servizi sociali	Sentenza esecutiva (Decreto ingiuntivo)	Delibera C.C. n. 12 del 18.06.2021

In quanto alla segnalazione di altro debito fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro per l'importo di € 47.557,70 oltre interessi di mora sino all'effettivo soddisfo, anziché procedere al riconoscimento quale debito fuori bilancio, con il creditore si è convenuto per la definizione in via transattiva con sottoscrizione del relativo atto di transazione".

La Sezione, nel prendere atto che trattasi, per la totalità, di debiti derivanti da sentenze esecutive (lettera a) dell'art. 194 TUEL), stigmatizza, tuttavia, l'assenza di un fondo contenzioso fino al 2019 (così come risulta dall'analisi degli schemi contabili trasmessi alla BDAP).

Invero, se, come riferito dall'Ente a giustificazione dell'omesso accantonamento nel 2020, "*non vi erano contenziosi tali da far prevedere un fondo per passività potenziali*", altrettanto non può sostenersi riguardo agli esercizi precedenti atteso che, per quanto è dato evincersi dal prospetto sopra riportato, le controversie, conclusesi nel 2019 (esercizio finanziario in cui l'Ente è ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del debito) avrebbero dovuto essere considerate dal Comune di Senise al fine dell'accantonamento

a fondo contenzioso quantomeno nel 2019, non essendo nota la data di instaurazione dei relativi giudizi.

Il collegio rileva, inoltre, che i riconoscimenti di che trattasi sono stati effettuati in un esercizio finanziario (2021) successivo a quello in cui l'Ente è venuto formalmente a conoscenza del debito (2019).

Sul punto, si evidenzia che il paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, stabilisce inderogabilmente che "*L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto*".

Orbene, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, è di tutta evidenza come il mancato tempestivo riconoscimento degli stessi entro l'esercizio in cui l'Ente ne è venuto formalmente a conoscenza (coincidente con la data in cui la sentenza viene notificata o comunque comunicata all'Ente), comporta che la relativa spesa venga impegnata non già nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile (anno di deposito della sentenza immediatamente esecutiva o, più verosimilmente, della sua notifica/comunicazione), bensì nell'esercizio in cui viene, tardivamente, riconosciuto il debito stesso.

D'altra parte, come noto, per gli enti locali è previsto un termine entro cui procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

È opportuno rammentare, infatti, che, secondo il combinato disposto dell'art. 194, comma 1, e dell'art. 193, comma 2, del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare da adottarsi con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno.

Ne consegue che, ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente a conoscenza del Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità ai sensi dell'art. 194, comma 1 e il conseguente reperimento delle necessarie coperture finanziarie a norma degli artt. 193, comma 3 e 194, commi 2 e 3.

In definitiva, la previsione di un termine ultimo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (con impegno della spesa, ai sensi del richiamato paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, nel medesimo esercizio finanziario dell'avvenuto riconoscimento laddove l'obbligazione sia già scaduta) risponde all'esigenza di garantire il principio contabile di veridicità del bilancio (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 5 Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità).

Invero, il tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, rinviato ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, determina un irregolare *modus operandi* che, come stigmatizzato dalla stessa giurisprudenza contabile, non solo pregiudica la correttezza della rappresentazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente (Sezione delle Autonomie, delibere n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 37/2020/EL), ma è in grado di alterare il profilo quantitativo delle spese che devono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo annuale dell'equilibrio di bilancio in termini di competenza, in ragione della minore entità degli impegni complessivi registrati nelle scritture contabili (art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145); in ordine alle pratiche di elusione del saldo di finanza pubblica in dipendenza del ritardato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, cfr. anche SS.RR. in Spec. Comp., sentenza n. 11/2018/EL, § 2.3, secondo cui *"[…] il ritardo con il quale il Comune ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi nell'ultimo periodo del 2015 e nel 2016, rappresenta un elemento oggettivamente probante ai fini della valutazione della fattispecie di elusione contestata"*).

Il decorso del tempo, d'altronde, determina anche l'ulteriore rischio di maggiori gravami e l'assai probabile maturare di oneri aggiuntivi per interessi e rivalutazione monetaria, circostanza, questa, di per sé censurabile in quanto idonea a compromettere il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta, pertanto, di tutta evidenza che il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva in esercizi successivi a quelli di esigibilità della sottostante obbligazione o di esecutività del titolo giurisdizionale determina, in presenza di oneri non registrati contabilmente nell'esercizio di emersione del debito, neppure in termini di accantonamento del rischio, una non corretta e inveritiera rappresentazione della massa passiva del bilancio e, quindi, a cascata, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Si invita, pertanto, l'Ente a riconoscere i debiti fuori bilancio entro i termini legislativamente previsti, attesa la diretta incidenza dei mancati impegni sul risultato di amministrazione, con riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità riscontrata in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

12. Parametri di deficitarietà

Dall'esame dello schema di rendiconto trasmesso dall'Ente alla BDAP si è rilevato che il Comune di Senise non ha rispettato il parametro/indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente), nonché quello concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), entrambi inferiori al valore minimo previsto, rispettivamente del 22% e del 47%.

In sede istruttoria si è, quindi chiesto di fornire chiarimenti sul punto, nonché di rendere note le iniziative intraprese o da intraprendere per risolvere tale criticità.

In merito l'Ente, riportandosi nuovamente a quanto già riferito circa la carenza di organico relativamente alla tempestività dei pagamenti ed alla movimentazione dei residui, ha precisato che "*… anche per quanto concerne la criticità sugli incassi e l'effettiva*

capacità di riscossione, possono essere superate con il supporto di nuove risorse umane da assegnare ai vari servizi".

Il Collegio, pur prendendo atto del riscontro fornito, evidenzia la necessità che venga adottata ogni ulteriore iniziativa volta ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficitarietà.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

13. Effetti connessi all'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020

In merito alle risorse connesse all'emergenza da Covid-19 messe a disposizione a vario titolo nell'esercizio 2020 dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti e istituzioni, la Sezione, al fine di consentire la verifica dell'entità dei trasferimenti ricevuti, del loro impiego, nonché la corretta destinazione del residuo nella parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, ha chiesto di compilare due prospetti, l'uno relativo al Fondo Funzioni Fondamentali ed ai ristori specifici di entrata (con indicazione della quantificazione degli stessi e dell'importo complessivo), e l'altro relativo ai ristori specifici di spesa con evidenza dell'impiego dei medesimi e della quota eventualmente rimasta inutilizzata al termine dell'esercizio.

Si è richiesto, inoltre, di trasmettere la certificazione "Modello CERTIF-COVID-19" (comprensiva della Sezione Entrate e Sezione Spese) inviata al Ministero competente indicando la data di inoltro, nonché di far conoscere:

- la quota Tari corrispettivo riconosciuta a titolo di perdita massima agevolazioni da Covid-19, le agevolazioni effettivamente concesse e la quota non utilizzata nell'esercizio 2020;
- la quota di competenza dell'anno 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per eventuali maggiori spese connesse all'emergenza da Covid-19.

Si è rammentato, al riguardo, che la perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. "Fondone") deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020) e che la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate nel 2020 confluiscano nell'avanzo di amministrazione vincolato e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020, vale a dire per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Con la nota di riscontro il Comune di Senise ha trasmesso la seguente tabella relativa al fondo funzioni fondamentali e ai ristori specifici di entrata:

Fondi Covid-19 Anno 2020 Fondo Funzioni Fondamentali e Ristori specifici di entrata	Minori entrate riscosse nel 2020 rispetto al 2019	Trasferimenti statali compensativi	SALDO
Fondo Funzioni Fondamentali d.l. 34/2020, art. 106 - d.l. 104/2020, art. 39 acconto e saldo (minori entrate certificate al netto delle voci di entrata con ristoro specifico)	163.484,00	189.290,91	- 25.806,91
Esenzioni IMU settore turistico d.l. 34/2020, art. 177 c. 2 - d.l. 104/2020, art. 78, c. 5 acconto e saldo	1.108,45	1.108,45	0,00
Fondo ristoro per riduzione gettito di imposta di soggiorno d.l. 34/2020, art. 180, c. 1 - d.l. n. 104/2020, art. 40, c. 1 acconto e saldo	0,00	0,00	0,00
Fondo ristoro per mancata riscossione COSAP e TOSAP d.l. 34/2020, art. 181, c. 5 e c. 1-quater - d.l. n. 104/2020, art. 109, c. 2 acconto e saldo	15.000,00	6.674,77	8.325,23
Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli Allegati 1 e 2, art. 9, c. 3 e art. 9-bis, c. 2, d.l. 137/2020 ad incremento del Fondo art. 177, c. 2, d.l. 34/2020 e art. 13-doudecies, d.l. n. 137/2020 (ristoro a copertura minore entrata 2020, ma erogato nel 2021)	1.151,67	1.151,67	0,00
Totale Fondo Funzioni Fondamentali		189.290,91	
Totale ristori specifici di entrata		8.844,89	
Totale complessivo		198.135,80	

nonché il sotto riportato prospetto relativo ai ristori specifici di spesa:

Fondi Covid-19 Anno 2020 Ristori specifici di spesa	Accertato (a)	Impegnato (b)	Pagato (c)	Residui passivi (d=b-c)	Risorse non utilizzate confluite nell'avanzo vincolato (e=a-b)
Solidarietà alimentare OCDPC n. 658 del 29.3.2020	62.133,26	62.133.26	55.920,00	6.213,26	0,00
Solidarietà alimentare - D.L. 137/2020, art. 19-decies, c. 1	62.133,26	62.133.26	0,00	62.133,26	0,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni D.L. 18/2020, art. 114, c. 1	3.180,04	3.180,04	3.180,04	0,00	0,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale D.L. 18/2020, art. 115, c. 2	709,10	709,10	709,10	0,00	0,00
Fondo comuni danneggiati dall'emergenza D.L. 34/2020, Art. 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - incremento del Fondo per le politiche della famiglia - D.L. n. 223/2006 art. 19, c. 1, D.L. 34/2020, art. 105, c. 3	19.079,97	19.079,97	* 12.700,00	0,00	0,00
Contributo Aree Interne DL 34/2020, art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buono viaggio (art. 200 bis, comma 1, D.L. n. 34/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione flussi migratori D.L. 104/2020, art. 42 bis, comma 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**147.235,63**	**147.235,63**	**72.509,14**	**68.346,52**	**0,00**

N.B.
* l'importo di € 6.379,97 quale differenza tra la colonna b) e la colonna c) è stata reimputata all'esercizio 2021.

Sono stati, inoltre, inviati, il prospetto di dettaglio delle minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori e delle maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori, di cui si riportano, a seguire, i totali complessivi:

Sezione 1 – Entrate

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)	-172.329
Ristori specifici entrata (B)	8.845
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-163.484

Sezione 2 – Spese

Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)		114.021	293.156
Ristori specifici spesa (E)			147.235
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)			145.921

nonché, infine, il sotto riprodotto modello di dettaglio dei ristori specifici di entrata e di spesa:

Ristori specifici di entrata (modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	Importo
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22/07/2020)	471
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020)	547
Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16/04/2021)	1.152
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui articolo 40, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14/12/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020)	3.156
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui all'articolo 181, comma 1-quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	3.519
Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 - articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020 e articolo 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020 e del 3 dicembre 2020)	0
Totale Ristori specifici di entrata (riga B del modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	8.845

Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 - Sezione 2 Spese)	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	62.133
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	62.133
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	3.180
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	709
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	0
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	19.080
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0
Totale Ristori specifici di spesa (riga E del modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)	147.235

ed il modello certificazione Covid – Allegato H (inoltrato in data 24/05/2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze):

Modello CERTIF-COVID-19

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di SENISE

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in euro

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-163.484
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	114.021
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	145.921
Saldo complessivo	-195.384

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati	**Importo**
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	0
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	0
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	0
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	0
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	0
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	0
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0
Totale	0

L'Ente ha, altresì, riferito che: *"La quota Tari corrispettivo riconosciuta a titolo di perdita agevolazioni da Covid-19 è di € 77.780,96, utilizzata nell'esercizio 2021.*
Nel 2020 non sono stati sottoscritti contratti di servizio continuativi per eventuali maggiori spese connesse all'emergenza da Covid-19".

Pur in considerazione delle risultanze di cui alle certificazioni trasmesse alla Ragioneria Generale dello Stato, e, in particolar modo, del saldo complessivo registrato (€ - 195.384), da confrontare con le risorse ricevute per far fronte all'emergenza epidemiologica nell'anno 2020, da controlli effettuati sugli schemi BDAP relativi al rendiconto 2020 (Allegato a/2), avendo il Comune di Senise comunicato di aver utilizzato soltanto nel 2021 la quota TARI riconosciuta, non risulterebbe essere stato vincolato alla voce

"**Vincoli derivanti da leggi**" il relativo importo concesso a titolo di perdita massima riconoscibile, così come prescritto sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la FAQ n. 11 del 2021[2].

Si invita, pertanto, l'Ente, ad effettuare le opportune verifiche in merito, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024 concernente "*i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2024, a mente del quale "*Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F*".

14. Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria espletata, sono emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione con particolare riguardo:

1. agli equilibri;

[2] "*… Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. ...* ***Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020*** *e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) …*".

2. alla conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione;
3. all'alimentazione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale e per spese correnti;
4. al fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35/2013;
5. al trattamento accessorio del personale dipendente;
6. alla consistenza della cassa vincolata per il 2018;
7. agli equilibri di cassa;
8. alla gestione dei residui;
9. all'attendibilità delle previsioni;
10. al recupero dell'evasione tributaria;
11. agli organismi partecipati.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti e chiariti in sede di riscontro alla nota istruttoria con conseguente superamento delle rilevate criticità, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto ‹‹ *Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente….L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive*

da adottare)›› (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che ‹‹*tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"*›› (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Senise la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;

- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 9 maggio 2024.

Il Relatore
F.to Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 9 maggio 2024
Il Funzionario
Preposto ai Servizi di Supporto
F.to Dott. Giovanni Cappiello